



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GELA
(Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale – Sezione Tecnica, Sicurezza e
Difesa Portuale)

ORDINANZA N.40/2009

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gela

VISTA : L'art.3 dell'Ordinanza n.04/86 in data 01.02.1986 avente quale tematica la destinazione degli accosti nel Porto Rifugio di Gela;

CONSIDERATO: Che la flotta del naviglio ei servizi portuali tecnico nautici, dei servizi in concessione risulta di gran lunga superiore a quella individuata nel 1986;

CONSIDERATO: che negli anni il porto rifugio ha visto incrementare la propria flotta diportistica con la presenza di quattro pontili galleggianti in concessione;

CONSIDERATO: altresì, che per cause di forza maggiore alcuni accosti sono stati destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati con l'ordinanza suddetta, in particolare della banchina nord i cui primi 150 m sono in uso alla Società Mantovani per i lavori di completamento delle opere di protezione e consolidamento della Diga Foranea del Porto Isola di Gela;

CONSIDERATO: l'esigenza di soddisfare il naviglio locale;

TENUTO CONTO: dell'esperienza maturata in questi anni negli accosti del porto rifugio di Gela;

RITENUTO: opportuno e necessario rivisitare la disciplina degli ormeggi e di predisporre un assetto che contribuisca ad elevare gli standard di sicurezza, ottimizzando le attività marittime e portuali e i servizi tecnico-nautici, dei servizi in concessione, dei pescatori professionali, dei diportisti in genere;

TENUTO: conto della presenza in porto rifugio dei mezzi nautici appartenenti alle forze di polizia e dell'esigenza di soddisfare le richieste di accosti da parte delle associazioni di volontariato con i propri mezzi nautici;

CONSIDERATO: opportuno e necessario disciplinare e rivisitare la disciplina degli ormeggi e i singoli accosti nel porto rifugio di Gela, allo scopo di consentire continuo e regolare svolgimento delle attività in esso praticate;

VISTI: gli artt. 17,30,62, 71,72, 79 e 81 del Codice della Navigazione e l'art.59 del relativo Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Navigazione Marittima);

ORDINA

Articolo 1

(Disciplina degli accosti)

A decorrere dal 01.09.2009 gli accosti delle unità nel porto rifugio di Gela, sono assegnati come di seguito stabilito e come da stralcio planimetrico portuale allegato alla presente ordinanza per farne parte integrante, salve eventuali modifiche dettate da esigenze particolari e comunque disposte di volta in volta:

BANCHINA NORD

- a) A partire dalla progressiva ml.20 dal punto di incrocio con la banchina di levante e per un'estensione di ml.129,75 il tratto di banchina è in uso alla Società "ING.MANTOVANI" S.p.A.. L'uso di tale tratto di banchina è esclusivo e rimarrà tale fino al termine dei lavori di completamento delle opere di protezione e consolidamento della Diga Foranea;
- b) Dalla progressiva ml.150 fino alla progressiva ml.185 per un'estensione di ml.35, l'ormeggio alla banchina, di fianco, è riservato ad unità addette ai servizi portuali;
- c) Dalla progressiva ml.185 fino alla progressiva ml.205 la banchina adiacente l'impianto di distribuzione di carburante marino Agip è riservata per le operazioni di bunkeraggio;
- d) Dalla progressiva ml.205 fino alla progressiva ml. 300 lo spazio in banchina è riservato ad unità adibite a servizi tecnico-nautici e portuali.
- e) Dalla progressiva ml. 300 fino alla progressiva ml. 325 lo spazio in banchina è riservato alla duplice funzione di punto di sbarco per le unità da pesca maggiori e per l'alaggio ed il varo, a mezzo gru, di unità di dislocamento massimo di tonnellate 15.
- f) Dalla progressiva ml. 325 fino alla progressiva ml. 410 lo spazio banchina è riservato ad unità adibite a servizi tecnico-nautici e portuali. Attualmente la parte terminale della Banchina per un fronte di ml.50 circa è impraticabile perché insabbiata.

BANCHINA DI LEVANTE

- a) A partire dal punto di incrocio con la Banchina Nord il primo tratto della lunghezza di ml.20 è destinato alle unità da traffico e da diporto in transito nel porto di Gela. Gli ormeggi verranno di volta in volta assegnati dalla Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Gela;
- b) Il tratto di banchina, proseguendo in direzione sud, della lunghezza di ml.90 dalla progressiva ml.20 alla progressiva ml.110 è riservato ai mezzi navali dello Stato (Guardia Costiera- Polizia di stato- Carabinieri- Guardia di Finanza Vigili del Fuoco);
- c) Il tratto di banchina di ml.45 a partire dalla progressiva ml.110 e fino alla progressiva ml.155 e lo specchio acqueo adiacente per una profondità di ml.45 è assentito in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica Motovelica del Golfo con sede in Gela per l'installazione di pontili galleggianti;
- d) Il tratto di banchina di ml.50 a partire dalla progressiva ml.155 e fino alla progressiva 205 e lo specchio acqueo adiacente per una profondità di ml.45 è assentito in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica " Poseidon Nova Terra" con sede in Gela per l'installazione di pontili galleggianti.

BANCHINA SUD

- a) A partire dalla radice, il primo tratto dalla progressiva 0 alla progressiva di ml.45 lo specchio acqueo adiacente per una profondità di ml.12 è riservato all'ormeggio di punta d'unità da pesca professionali iscritte nel Compartimento Marittimo di Gela della lunghezza non superiore a metri 8,50 che non siano in disarmo da oltre 6 mesi. In tale spazio è individuato il punto di sbarco del pescato per le stesse unità che vi trovano ormeggio.
- b) Il tratto di banchina di ml.69 a partire dalla progressiva 45 e fino alla progressiva 114 e lo specchio acqueo adiacente per una profondità di ml.64,60 è assentito in concessione alla Società " Nautica Service " con sede in Gela per l'istallazione di pontili galleggianti;
- c)
Il tratto di banchina di ml.40 a partire dalla progressiva 114 e fino alla progressiva 154 e lo specchio acqueo adiacente per una profondità di ml.53,80 è assentito in concessione all'Associazione Sportiva Dilettantistica "Venti del Sud" con sede in Gela per l'istallazione di pontili galleggianti.

ARTICOLO 2

(DIVIETI)

Per motivi di sicurezza portuale è fatto assoluto divieto di ormeggiare ed occupare indebitamente gli accosti individuati nell'articolo 1, anche se temporaneamente liberi, a tutte le unità destinate a scopi diversi, fatta salva la possibilità di autorizzare l'ingresso nel porto rifugio di unità in transito. Al di fuori delle zone e dei posti stabiliti al precedente articolo 1 è, altresì, vietato ormeggiare o sostare, anche alla ruota, senza autorizzazione dell'Autorità Marittima.

ARTICOLO 3

(Abrogazione norme precedenti)

L'art.3 dell'Ordinanza citata in premessa è abrogato e la validità della presente sarà vincolata fino al persistere dell'attuale assetto portuale . E' tassativamente vietato, inoltre, mettere in acqua ormeggi fissi e/o corpi morti, anche a mezzo di ganci o anelli a terra, che saranno rimossi coattivamente con spese a carico degli interessati, in assenza della prescritta concessione demaniale marittima.

ARTICOLO 4

(sanzioni e rimozione forzata)

- 1) I contravventori alle norme contenute nella presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di tutti i danni che potessero derivare a persone e/o cose, saranno puniti ai sensi degli Artt. 1161,1164,1174 e 1231 del Codice della Navigazione , qualora la violazione non costituisca un più grave reato.
- 2) Le unità che ormeggiano, senza autorizzazione, in zone diverse saranno rimosse d'ufficio con spese a carico dei proprietari.

ARTICOLO 5

(Vigilanza)

I comandanti, conduttori, proprietari di tutte le unità dei servizi portuali, da diporto e da pesca e di qualsiasi altra unità presente all'ormeggio in ambito portuale, ivi comprese quelle che vi transitano, dovranno porre in essere ogni accorgimento di prudenza marinaresca che consente di prevenire incidenti in caso di peggioramento delle condizioni sottoponendo a continua vigilanza le proprie unità per valutare, in relazione alle condizioni le relative contromisure da adottare per prevenire ed evitare incidenti.

ARTICOLO 6

(Osservanza)

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà assicurata mediante la distribuzione capillare a tutti gli interessati, l'affissione all'Albo dell'Ufficio, la Pubblicazione nel sito istituzionale www.guardiacostiera.it/.gela, l'affissione presso le strutture dei concessionari demaniali insistenti in ambito portuale e ogni altra modalità ritenuta idonea allo scopo.

Gela, lì 04.08.2009

F.to **II COMANDANTE**

C.F.(CP) Rosario LORETO